

**Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-*quater*, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.**

*IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;  
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
Visto l'articolo 49, comma 4-*quater*, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;  
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;  
Visto l'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98, del 9 aprile 1982;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;  
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;  
Sentite le associazioni imprenditoriali;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....  
Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza del .....;  
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro della semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico:

EMANA  
il seguente regolamento

Art. 1.  
*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) «Comando»: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

- b) «Direzione»: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- c) «CTR»: il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- d) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- e) «SUAP»: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- f) «CPI»: Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

## Art. 2.

### *Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.
3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono in tre categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla disciplina della notifica dell'articolo 6 e agli adempimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3.

*Valutazione dei progetti*

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4.

*Controlli di prevenzione incendi*

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione

dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui all'Allegato I le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dall'articolo 3 nonché di quelle previste dal presente articolo.

#### Art. 5.

##### *Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*

1. Il titolare dell'attività, ogni 5 anni, invia al Comando una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in caso di mancata presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

#### Art. 6.

##### *Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività*

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato 1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

#### Art. 7.

## *Deroghe*

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento, possono presentare al comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato 1.
3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

### Art. 8.

#### *Nulla osta di fattibilità*

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

### Art. 9.

#### *Verifiche in corso d'opera*

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

### Art. 10.

#### *Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)*

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

### Art. 11.

#### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco".
2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 punti a) e c) e comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, regolamento recante "semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;
3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 2 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 e successivi aggiornamenti. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.
6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 12.  
*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la "determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco".
  - b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, regolamento recante: "disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  - c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, "regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi";
  - d) decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

- e) Articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" limitatamente a:
- comma 1: il secondo periodo;
  - comma 2 : dalle parole " a conclusione di un procedimento" fino alle parole "attività medesime";
  - comma 4.

Art. 13.

*Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



## ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	Comprende le attività del DM 16/02/1982	ATTIVITA'	CATEGORIA			NOTE
			A	B	C	
1	<p>1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h</p> <p>9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili</p> <p>10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.</p> <p>11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas</p>	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 25 Nm <sup>3</sup> /h.			Tutti	È stato modificato il termine "gas combustibile" con "gas infiammabile" per rendere coerente l'indicazione della sostanza con le frasi di rischio. Il valore di 50 Nm <sup>3</sup> /h è stato portato a 25 Nm <sup>3</sup> /h per ricomprendere le attività 9, 10 e 11 ex D.M. 16/2/82 che non presentano una specifica soglia di assoggettabilità.
2	2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	Tutti gli altri casi	Si semplificano le procedure relative all'autorizzazione di cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa in quanto trattasi di attività normata (DM 24.5.2002) con tipologie di impianti a consolidata realizzazione



		distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa				
3	3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:				La voce comprende ora anche gli impianti di riempimento che attualmente non trovano una specifica collocazione, pur essendo trattati come depositi.
		a) Compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup>	
		b) disciolti o liquefatti per quantitativi complessivi superiori o uguali a 0,75 kN:	Depositi di GPL fino a 3 kN	rivendite, depositi di GPL oltre 3 kN e fino a 10 kN, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 10 kN	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 kN	
4	4 - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti:	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:				Sono stati previsti procedimenti semplificati per il GPL in ragione del diffuso utilizzo e dell'esistenza della normativa
		a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :	----	Fino a 2 m <sup>3</sup>	Oltre i 2 m <sup>3</sup>	

	<p>- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc</p> <p>- per capacità complessiva superiore a 2 mc</p>	<p>b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m<sup>3</sup></p>	<p>- Depositi di GPL fino a 5 m<sup>3</sup></p>	<p>- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m<sup>3</sup></p> <p>- Depositi di GPL da 5 m<sup>3</sup> fino a 13 m<sup>3</sup></p>	<p>- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m<sup>3</sup></p> <p>- Depositi di GPL oltre i 13 m<sup>3</sup></p>	
5	<p>5 - Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:</p> <p>a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc</p> <p>b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc</p>	<p>Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m<sup>3</sup>:</p>		<p>Fino a 10 m<sup>3</sup></p>	<p>Oltre i 10 m<sup>3</sup></p>	<p>Sono stati inseriti i recipienti mobili, precedentemente non previsti per sopperire ad una lacuna del DM 16.2.1982.</p> <p>Il limite di assoggettabilità dei comburenti disciolti e liquefatti è stato portato a 3 m<sup>3</sup> per consentire l'omogeneità delle classi e conseguentemente dei relativi procedimenti associati</p>
6	<p>6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar</p>	<p>Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio, non superiore a 0,5 MPa</p>	<p>fino a 2,4 MPa</p>	<p>oltre 2,4 MPa</p>		<p>Sono state introdotte per il metano delle semplificazioni in ragione della presenza di una consolidata normativa.</p> <p>Relativamente ai metanodotti, si ritiene che tutti gli impianti che hanno un tracciato oltre l'ambito provinciale, ma ricadenti entro la regione, debbano essere visti in ambito regionale mentre quelli con percorrenza extraregionale dovranno essere esaminati a livello centrale, con il coinvolgimento dei Comandi competenti per territorio.</p>
7	<p>96 - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi</p>	<p>Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al</p>			<p>Tutti</p>	<p>Non sono state inserite le varie tipologie di terminali petroliferi in quanto gli stessi sono già compresi tra le attività a rischio di incidente</p>

	di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886				rilevante
8	97 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		Tutti		Relativamente agli oleodotti, si ritiene che tutti gli impianti che hanno un tracciato oltre l'ambito provinciale, ma ricadenti entro la regione, debbano essere visti in ambito regionale mentre quelli con percorrenza extraregionale dovranno essere esaminati a livello centrale, con il coinvolgimento dei Comandi competenti per territorio.
9	8 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 postazioni di saldatura o taglio		fino a 10 postazioni	oltre 10 postazioni	L'assoggettabilità è stata portata in funzione dei posti di saldatura anziché del numero di addetti, come era nella precedente attività 8, per tenere maggiormente in considerazione il rischio effettivo in azienda
10	12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m <sup>3</sup>		fino a 50 m <sup>3</sup>	oltre 50 m <sup>3</sup>	Sono stati accorpati i depositi di liquidi infiammabili e combustibili, elevando la soglia dei liquidi infiammabili da 0,5 m <sup>3</sup> a 1 m <sup>3</sup> in considerazione dell'evoluzione delle caratteristiche tecnologiche e di sicurezza dei depositi stessi

11	14 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m <sup>3</sup> .		fino a 100 m <sup>3</sup>	oltre 100 m <sup>3</sup>	Si inserisce il limite di 5 m <sup>3</sup> per omogeneità con attività similari
12	<p>15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:  - per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc.  - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc.</p> <p>16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:  - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc.  - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc.</p> <p>17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc.</p>	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m <sup>3</sup>	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 9 m <sup>3</sup>	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m <sup>3</sup> a 50 m <sup>3</sup> , ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m <sup>3</sup>	Sono state accorpate più attività del DM 16.2.1982 per inglobare in un'unica voce tutti i depositi di liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti, a qualsiasi titolo detenuti nello stesso sito di stoccaggio. Il limite è fissato da 1 m <sup>3</sup> a 9 m <sup>3</sup> , in modo che lo stesso sia coerente con l'installazione di distributori rimovibili a servizio di cave, cantieri, aziende agricole ed a servizio di muletti

13	7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.				Sono state accorpate le tipologie di distributori carburanti liquidi e gassosi eliminando le differenziazioni nell'ambito di più tipologie di attività (deposito/impianto). Relativamente ai distributori rimovibili viene chiarito che questi sono soggetti in tutte le modalità d'uso. Vengono collocate nella tipologia procedurale "C" le attività soggette alle visite della Commissione carburanti. Nella tipologia procedurale "B" sono state invece compresi i distributori di liquidi combustibili.
		a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili,	Tutti gli altri	
		b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			Tutti	
14	21 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti	
15	22 - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc.	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m <sup>3</sup>	fino a 10 m <sup>3</sup>	oltre 10 m <sup>3</sup> e fino a 50 m <sup>3</sup>	oltre 50 m <sup>3</sup>	È stato aumentato il limite inferiore da 0,2 m <sup>3</sup> a 1 m <sup>3</sup> , per omogeneità con altri prodotti infiammabili
16	23 - Stabilimenti di	Stabilimenti di estrazione			Tutti	

	estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>				
17	24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			Tutti	
18	25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.  Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 5 kN, comprensivi degli imballaggi.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.	Sono stati inseriti gli esercizi che detengono in vendita e/o in deposito prodotti pirotecnici declassificati, aventi una natura di rischio simile a quella dei fiammiferi
19	26 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed impianti ove			Tutti	

	impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici				
20	27 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			Tutti	
21	28 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			Tutti	
22	29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			Tutti	
23	31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			Tutti	
24	32 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 33 - Depositi di zolfo con potenzialità	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 kN			Tutti	Si accorpano le voci n. 32 e 33 ex D.M. 16/2/1982 per omogeneità delle attività e delle sostanze

	superiore a 100 q.li					
25	30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi superiori a 5 kN			Tutti	È stata introdotta una soglia minima di 5 kN per i soli depositi di fiammiferi
26	34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			Tutti	
27	35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 kN; depositi di cereali e di altre macinazioni di capacità geometrica superiore a 500 kN		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 1000 kN	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 1000 kN	Sono stati considerati fra le attività soggette anche i depositi non pertinenti i mulini
28	36 - Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato di capacità superiore a 500 kN			Tutti	
29	37 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			Tutti	
30	38 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			Tutti	
31	39 - Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500q.li 40 - Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 500 kN			Tutti	Sono state accorpate le attività di pastifici e riserie uniformando i limiti di soglia
32	41 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed impianti ove			Tutti	



	impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li	si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazioni con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 kN				
33	42 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 500 kN			Tutti	Rispetto alla precedente attività si modifica la congiunzione del materiale in deposito e/o lavorazione da "e/o" a "o"
34	43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi superiori a 50 kN.		Fino a 500 kN	Oltre 500 kN	Sono inseriti in modo esplicito, rispetto alla precedente attività, gli archivi e le biblioteche.
35	44 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50 kN		Depositi fino a 200 kN	Tutti	Rispetto alla precedente attività sono inseriti i depositi. La soglia di assoggettabilità viene abbassata a 5 t, anche per criteri di omogeneità con l'attività precedente (34), in quanto è ragionevole che tutti gli stabilimenti abbiano almeno un deposito. Si accorpa anche la voce ex 45 relativa ai depositi di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile, in considerazione che tali tipi di pellicole non sono più

	superiore a 100 q.li 45 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg					prodotte
37	46 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li. <i>(Testo modificato con D.M. 30.10.1986)</i>	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi superiori a 500 kN con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		Fino a 5000 kN	oltre 5000 kN	E' stato considerato implicito il riferimento al punto 2.1 del D.M. 30/11/1983 in considerazione che le premesse al D.P.R. faranno riferimento al predetto decreto.
38	47 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li . . . . . . . . . . superiori a 1.000 q.li . . . . .	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50 kN		Fino a 500 kN	Oltre 500 kN	

39	48 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li .  superiori a 1.000 q.li .	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi superiori a 50 kN		fino a 100 kN	Oltre 100 kN	
40	49 - Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti . . . . ..... oltre 75 addetti . . . . . .....	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.			Tutti	Rispetto alla precedente attività il termine "industrie" è stato sostituito con "stabilimenti", per omogeneità con altre voci similari
41	50 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito superiori a 50 kN			Tutti	
42	51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti	Eliminati i teatri di posa ed inseriti teatri e studi televisivi

--	52 - Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche					Si elimina l'attività 52 del DM 16.2.1982 in quanto le nuove pellicole possiedono maggiori requisiti di sicurezza rispetto alle precedenti
43	53 - Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>2</sup>		fino a 2000 m <sup>2</sup>	oltre 2000 m <sup>2</sup>	Nella nuova attività si inseriscono anche i depositi per caratterizzare in modo più compiuto i rischi dell'attività. Viene altresì eliminata la parola "teatrali" per comprendere i laboratori per la produzione di scenografie e carri allegorici. Viene infine individuata la soglia minima di 200 m <sup>2</sup>
44	54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li 55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi superiori a 50 kN; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi superiori a 100 kN		depositi fino a 500 kN	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 500 kN	Vengono accorpate le attività 54, 55 e 56, che sono omogenee ai fini della classificazione del rischio
45	57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi superiori a 50 kN		depositi fino a 500 kN	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 500 kN	Vengono accorpate le attività 57 e 58, omogenee ai fini del rischio. Nella nuova attività si modifica il termine "manufatti" con "materie" per comprendere anche le "materie prime" da cui si originano i manufatti.

46	59 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti	
47	60 - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi superiori a 500 kN		fino a 1000 kN	oltre 1000 kN	Nella nuova attività viene chiarito il testo rispetto alla precedente attività 60. In questo caso, infatti, si distinguono i depositi di concimi da quelli di fitofarmaci.
48	61 - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 62 - Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 100 kN; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 kN.		fino a 1000 kN	oltre 1000 kN	Si accorpano le attività 61 e 62, omogenee per rischio. Si inserisce la soglia di 100 kN rendendola coerente con quella relativa allo stoccaggio di materiale presso i depositi e le rivendite
49	63 - Centrali termoelettriche.	Centrali termoelettriche, impianti di trasformazione di energia elettrica con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 0.5 mc		impianti di trasformazione di energia elettrica	Centrali termoelettriche,	Sono stati inseriti gli impianti di trasformazione a bagno d'olio
50	64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW	In questa categoria vengono compresi gli impianti di cogenerazione

		potenza complessiva superiore a 25 kW.				
51	65 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili; pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti	Rispetto all'attività 65, la nuova attività inserisce la soglia di 5 addetti. Non vengono inoltre più considerate le "lampade a tubi luminescenti" e le "valvole elettriche"
52	66 - Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 67 - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;  attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti.	Si accorpano le attività di siderurgia e di lavorazione a caldo dei metalli, includendo, oltre ai processi di fusione dei metalli, tutte le lavorazioni a caldo con oltre 5 addetti (zincatura, ramatura e lavorazioni similari)
53	68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti 70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti 71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;  cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti	Sono state accorpate le attività 68, 69, 70, 71, relative all'industria meccanica di costruzione di mezzi di trasporto stradale, aereo, marittimo e ferroviario. Per queste attività si definisce la soglia di 5 addetti. Le attività di manutenzione vengono invece riportate nell'attività del punto successivo (54)

54	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 200 m <sup>2</sup> ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 1000 m <sup>2</sup> ;		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1000 m <sup>2</sup> b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2000 m <sup>2</sup>	c) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1000 m <sup>2</sup> d) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2000 m <sup>2</sup>	Attività che accorpa la 72 e, in parte, relativamente alla manutenzione dei mezzi, anche le 69, 70 e 71. Nella nuova attività si è sostituita la soglia degli addetti, con il limite di superficie distinto per tipologia di mezzi. Nella dizione di veicoli a motore si è inteso comprendere anche le officine per la riparazione di motocicli e gli autobus. Il limite di superficie per le officine per la riparazione di veicoli a motore è stato portato a 200 mq per tenere conto delle aumentate dimensioni degli autoveicoli che richiedono maggiori superfici di parcheggio. I cantieri navali per la riparazione di mezzi navali continuano ad essere compresi nel punto precedente. La seconda parte dell'attività 72 è individuata nell'attività successiva
55	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la seconda parte)	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti	
56	-----	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m <sup>2</sup>		Fino a 5000 m <sup>2</sup>	Oltre 5000 m <sup>2</sup>	Nuova attività non compresa nel DM 16.2.1982, il cui inserimento è dettato dall'esigenza di comprendere attività particolarmente esposte al rischio di incendi che spesso comportano

						difficoltose operazioni di spegnimento con rischio di infortunio per i soccorritori. Nel limite di soglia non si effettua distinzione tra superficie interna o scoperta
57	73 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	oltre 50 addetti	
58	74 - Cementifici.	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti	Rispetto alla precedente attività si introduce il numero di addetti
59	75 - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 76 - Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	Pratiche di cui al d.lgs 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del d.lgs 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62	L'attività è aggiornata sulla base del DLgs 230/95. Nella nuova attività vengono incluse le pratiche di tipo sanitario. Il termine "pratiche" è adottato in quanto è dizione coerente con il DLgs 230/95
60	77 - Autorimesse di ditte in possesso di	Autorimesse adibite al			Tutti	La nuova attività tiene conto della



	autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D. Lgs 230/95)				presenza di automezzi adibiti al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive
61	78 - Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			Tutti	L'attività è stata riformulata secondo le previsioni del decreto legislativo 230/95
62	79 - Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]			Tutti	
63	80 - Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la			Tutti	Nella nuova attività sono state aggiunte le attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Art. 36 – Qualunque utilizzo di materie nucleari Art. 51 – impianti di ricerca

	<p>preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti per la separazione degli isotopi;</li> <li>- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti</li> </ul>	<p>preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti per la separazione degli isotopi;</li> <li>- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;</li> <li>- attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.</li> </ul>				
64	<p>81 - Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini</p>	<p>Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 5 kN di prodotto in lavorazione e/o deposito.</p>		fino a 50 kN	oltre 50 kN	<p>Rispetto alla precedente attività è stata inserita la soglia di 5 kN di materiale in lavorazione e/o in deposito</p>
65	<p>82 - Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti</p>	<p>Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti</p>		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti	<p>La nuova attività individua i "centri informatici" anziché le "centrali elettroniche"</p>
66	<p>83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti</p>	<p>Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m<sup>2</sup></p>		fino a 200 persone	oltre 200 persone	<p>La nuova attività specifica che i locali soggetti sono sia i locali pubblici che privati. Viene inoltre introdotto il parametro della superficie per rendere oggettivo il parametro di assoggettabilità.</p> <p>La voce viene suddivisa in due categorie individuate sulla base della capienza dei locali.</p> <p>I limiti vengono altresì individuati sulla</p>

						base di quanto anche indicato dal DPR 311/2001
67	84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Campeggi di superficie lorda superiore a 3000 m <sup>2</sup>	Fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; campeggi	Oltre 100 posti letto	Rispetto alla precedente definizione sono state esplicitate le attività che si intendono assoggettare al controllo dei Vigili del fuoco, facendo riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale
68	85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone	Sono stati aggiunti gli asili nido con oltre 30 persone presenti, precedentemente non soggetti ai controlli di prevenzione incendi

69	86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup>	Fino a 50 posti letto  Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m <sup>2</sup>	<b>Strutture fino a 100 posti letto;</b>  Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m <sup>2</sup>	Oltre 100 posti letto	E' stata riformulata la definizione della voce, alla luce del campo di applicazione del D.P.R. 14/1/1997; è stata specificata l'assoggettabilità delle case di riposo per anziani; sono stati inserite le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup>
70	87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi.	fino a 600 m <sup>2</sup>	oltre 600 e fino a 1500 m <sup>2</sup>	Oltre 1500 m <sup>2</sup>	
71	88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 800 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori <b>complessivamente</b> a 50 kN		Fino a 3000 m <sup>2</sup>	Oltre 3000 m <sup>2</sup>	E' stato abbassato il limite a 800 m <sup>2</sup> di superficie lorda, legando l'assoggettabilità ai materiali combustibili presenti
72	89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	Oltre 800 persone	Il limite è stato abbassato a 300 persone, considerando le effettive presenze e non solo gli addetti

73	90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in cui sia inserita almeno un'attività di cui ai numeri 66, 67, 68, 69, 70, 72, 34 del presente allegato, indipendentemente dal limite di assoggettabilità.	Fino al limite di assoggettabilità della singola attività	Oltre il limite di assoggettabilità valgono gli adempimenti specifici previsti per le singole attività		E' stato sancito che l'edificio pregevole viene assoggettato ai controlli di prevenzione incendi solo se al suo interno vengono svolte attività che, per tipologia, sono ritenute pericolose, indipendentemente dalla loro soglia di assoggettabilità
74	-----	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		Fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m <sup>2</sup>	Oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m <sup>2</sup>	Si introduce la nuova attività per comprendere complessi polifunzionali sia nel settore terziario che industriale, gestiti da più soggetti, ma che necessitano del coordinamento delle misure di prevenzione, protezione e di gestione antincendio.
75	91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW	
76	92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 200 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di	Autorimesse fino a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 1000 m <sup>2</sup> e fino a 3000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed	Autorimesse oltre 3000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i	Il limite di assoggettabilità è stato legato alla superficie, più oggettivo rispetto alla dichiarazione sul numero di veicoli e per tener conto della presenza di motocicli, autobus, etc. E' stato inserito il deposito di mezzi

		superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m <sup>2</sup> .		aeromobili oltre 500 m <sup>2</sup> e fino a 1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili	rotabili
77	93 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti	
78	94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	Edifici destinati ad uso civile, in gronda superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m	L'assoggettabilità è stata riferita a tutte le attività ad uso civile e non più agli edifici di civile abitazione;
--	95 - Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497					L'attività è stata eliminata dall'elenco in quanto considerata un elemento costruttivo, da valutare nell'ambito della specifica attività soggetta.
79	-----	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			Tutti	E' stata inserita come nuova attività per prendere in considerazione la tendenza alla riqualificazione delle grandi stazioni in centri polifunzionali
80	-----	Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>			Tutti	
81	-----	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500m e ferroviarie superiori a 1000m		Tutte		